



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-08-2015 (punto N 17)

Delibera

N 836

del 25-08-2015

Proponente

MARCO REMASCHI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore SABRINA NUTI

Oggetto

Stagione venatoria 2015 - 2016: apertura anticipata della caccia.

Presenti

ENRICO ROSSI

FEDERICA FRATONI

VITTORIO BUGLI

MARCO REMASCHI

VINCENZO CECCARELLI

MONICA BARNI

Assenti

STEFANO CIUOFFO

CRISTINA GRIECO

STEFANIA SACCARDI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e forestale 2012-2015 “PRAF”) di cui il Piano faunistico venatorio regionale è parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Considerato che l’art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”, ed in particolare l’allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); ed in particolare l’articolo 10 che autorizza l’esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 15 del 29/04/2013, Firenze n. 85 del 23/09/2013, Grosseto n. 13 del 18/06/2013, Livorno n. 135 del 07/08/2013, Lucca n. 123 del 18/12/2014, Massa Carrara n. 29 del 30/06/2014, Pisa n. 50 del 24/09/2013, Pistoia n. 171 del 05/12/2013, Prato n. 59 del 18/12/2013, Siena n. 68 del 29/07/2013 mediante le quali vengono approvati i piani faunistico-venatori provinciali e viene effettuata altresì la scelta di consentire la caccia ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/1992 e dell’art. 30 della legge regionale 3/1994;

Viste le specifiche richieste inviate dalle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, tendenti ad ottenere l’applicazione dell’art. 8, primo comma, della legge regionale 20/2002, agli atti presso il Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica e politiche ambientali;

Ritenuto di autorizzare l’apertura anticipata della caccia il 2 settembre 2015 alle specie richieste dalle province stesse;

A Voti Unanimità:

DELIBERA

1) di consentire la caccia da appostamento il giorno 2 settembre 2015, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie:

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Arezzo su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Firenze;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Grosseto;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola solo sul territorio a caccia programmata del sottoambito LI9 (ex ATC LI 9) della Provincia di Livorno;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola in Provincia di Lucca;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Massa-Carrara;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola e germano reale nella Provincia di Pisa;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola in Provincia di Pistoia;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Prato;
- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Siena su tutto il territorio provinciale con l'esclusione delle aree boscate, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
 IL DIRETTORE GENERALE
 Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
 PAOLO BANTI

Il Direttore
 Albino Caporale